



Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento della Funzione Pubblica
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
 Servizio Contrattazione Collettiva

All'Istituto Nazionale Previdenza Sociale
 Direzione centrale per le risorse umane
 Area gestione e monitoraggio costo del lavoro
 Via Ciro il Grande, 21
 00144 Roma
Ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

E, p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/ IGOP
 Via XX Settembre, 97
 00187 – ROMA
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Oggetto: INPS - Ipotesi di CCNI per il personale delle Aree professionali A, B e C. Anni 2020 e 2021.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 82185 del 04/10/2021 con la quale codesto Ente ha formulato i chiarimenti e indicato alcune modifiche da apportare all'ipotesi di accordo suindicata in esito alle osservazioni formulate con la nota DFP prot.n.59288 del 9 settembre 2021, in occasione del controllo congiunto con il MEF/RGS/IGOP ex articolo 40-*bis*, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Al riguardo, esaminata la documentazione pervenuta, si prende atto delle assicurazioni fornite in ordine al recepimento delle osservazioni formulate dallo scrivente Dipartimento, con la citata nota del 9 settembre 2021, riguardanti gli artt.1, comma 5, 2 e 5, comma 2, lettera *q*). Per tale ultimo istituto, con particolare rispetto a quanto previsto dall'art.77, comma2, lettera *c*), del CCNL delle Funzioni centrali.

Codesto Ente ha, inoltre, chiarito la natura del trattamento economico di professionalità (TEP) che rientra nell'ambito della *performance* individuale.

In ordine all'erogazione degli acconti sulla *performance*, comunque denominata, si rammenta che l'art. 14, comma 6, del decreto n. 150 del 2009, prevede che "la validazione della Relazione sulla *performance* (...) è condizione per l'accesso agli strumenti per premiare il merito" e la Corte dei Conti stabilisce che "La corresponsione alla dirigenza della retribuzione di risultato, così come previsto dal d.lgs. n. 150/2009 e dal contratto individuale di lavoro (artt. 6 e 7), presuppone la previa verifica e valutazione degli obiettivi raggiunti da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Il quadro normativo, (...) non consente che in attesa dell'avvio e della conclusione del procedimento di valutazione siano liquidati degli acconti delle premialità in questione." (Cfr. ex multis Corte dei Conti SRC Sardegna Sent.n.12/2020; Corte di Cassazione n.28404/2017).

Per quanto sopra si ritiene che, visto anche il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP di cui all'allegata nota prot.268792/2021, l'ipotesi di accordo possa avere ulteriore corso, a condizione che, in sede di sottoscrizione definitiva dell'ipotesi e nelle relazioni tecniche a corredo, siano recepite le modifiche indicate nella citata nota di chiarimenti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
 (Dott. Valerio Talamo)



36436251



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO IX

Roma,

Prot. Nr.

Rif. Prot. Entrata n. 260093/2021

Allegati:

Risposta a Nota n. 82185/2021

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione collettiva
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

OGGETTO: INPS - Ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo 2020 e 2021 per il personale delle Aree professionali A, B e C.

Con la nota indicata in epigrafe, codesto Dipartimento ha inviato le controdeduzioni dell'INPS alle osservazioni, trasmesse con nota DPF-0059288-P-09/09/2021, sull'ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo del personale delle Aree professionali A, B e C, per gli anni 2020 e 2021.

Al riguardo, preso atto delle rassicurazioni fornite dall'INPS in merito alla decorrenza dei passaggi economici, che verrà stabilita al 1° gennaio dell'anno di riferimento di approvazione delle relative graduatorie, e tenuto conto che, in fase di sottoscrizione definitiva, l'art. 4, comma 6, sarà riformulato secondo le indicazioni fornite da questo Dipartimento con nota n. 242316 del 06/09/2021, per quanto di competenza, non si hanno ulteriori osservazioni da formulare.

Con la modifica proposta all'articolo 5, comma 2, lett. q), viene tra l'altro rideterminata, fissandola all'80% in luogo del 65%, la quota delle risorse relative alle prestazioni di lavoro straordinario e buoni pasto non erogati nell'anno 2020, destinata all'attribuzione di una indennità una tantum, a valere sulle risorse del fondo 2021, in relazione alle maggiori difficoltà operative nel

raggiungimento degli obiettivi assegnati, dovute alle misure sanitarie di contenimento dell'epidemia. Conseguentemente, viene rimodulata al 20% (in luogo del 35%) la restante quota dei predetti risparmi di cui all'articolo 8, comma 7, destinata alla maggiorazione dell'incentivo ordinario correlata alla performance organizzativa e alle condizioni di lavoro. Sul punto, per quanto di competenza, preso atto del nuovo prospetto di utilizzo delle risorse complessive del Fondo relativo all'anno 2021, non si hanno osservazioni da formulare.

Quanto precede, ai fini delle definitive valutazioni di codesto Dipartimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato